

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 26/02/2021

FATTO

Gli istanti, nel ricorso, rappresentano di avere ereditato n. 3 BPF:

- n. ***.068 sottoscritto in data 23.02.1988, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di Lire 500.000;
- n. ***.069 sottoscritto in data 23.02.1988, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di Lire 500.000;
- n. ***.070 sottoscritto in data 23.02.1988, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di Lire 500.000;

In merito, evidenziano che:

- la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, rilevano che l'intermediario avrebbe offerto di liquidare una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili e chiedono che la resistente sia condannata a liquidare i BFP alle condizioni espressamente indicate sul

retro dei titoli, computando quale rendimento per il terzo decennio dalla loro emissione l'importo unitario di lire 129.075 per ciascun bimestre successivo al 20° anno e fino alla scadenza, oltre interessi legali.

L'intermediario resistente, costituendosi, chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti emerge che i titoli risultano emessi in data 23.02.1988; sul fronte risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q/P".

La ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "P", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario controbatte rilevando l'applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie "Q" introdotta dal D.M. del 13.06.1986 citato.

Sulla questione l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali è nel senso che la domanda rivolta al riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi, vada accolta qualora (come nel caso in esame) regolarmente apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

Alla luce del menzionato orientamento, il ricorso è accolto.

L'intermediario, pertanto, deve riconoscere al cliente, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Il tutto nei limiti della domanda. Oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Il tutto nei limiti della domanda. Oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI